



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
Taranto*

Prot.llo N. 525 /2022

Direttiva n. 1 /2022

Taranto, 26 maggio 2022

**OGGETTO: Direttiva in materia di utilizzo della posta elettronica. Parziale modifica della Direttiva Int. n.2/2021 in materia di iscrizione a Mod. 45**

Il Procuratore

Rilevato:

che con “*Protocollo di Intesa in materia di utilizzo della posta elettronica*” sottoscritto presso la Procura Generale di Lecce in data 19 maggio 2022 (già pubblicato sul sito web di questo ufficio e che comunque si allega alla presente ) è stata affrontata la problematica relativa all’ utilizzo delle comunicazioni via posta elettronica, peo e/o pec, provenienti da privati e da difensori e indirizzate agli uffici giudiziari requirenti, al fine di poter definire una gestione omogenea di tale materia nell'ambito del distretto di Corte di Appello di Lecce in ragione dei poteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 106/06 in capo al Procuratore Generale;

che in detto Protocollo si è dato atto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 96 / 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha operato la ricostruzione degli interventi normativi succedutisi nel tempo ed una ricognizione integrale del sistema attualmente vigente in materia di possibilità di utilizzo della posta elettronica (pec e peo) da parte dei privati per inviare atti agli uffici giudiziari, ricostruzione alla quale si rimanda integralmente stante la perfetta aderenza anche al caso di specie;

che alla luce della ricostruzione giuridica effettuata nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale numero 96/2022, è apparso evidente come ai privati e ai difensori sia inibito l'utilizzo della posta elettronica (pec o peo), a legislazione vigente, per l'invio di richieste, documenti o comunque di atti verso gli uffici giudiziari, con l'unica eccezione delle comunicazioni espressamente previste dalla normativa adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid- 19 (articolo 83 decreto legge 18/2020, convertito nella legge 27/2020, e successivamente modificato) nonché dalla normativa regolamentare adottata dal Ministro della Giustizia e dalla competente DGSIA del ministero della giustizia;

che analoghi problemi si pongono anche in materia civile laddove non è consentito alle parti private e ai difensori inviare atti e/o documenti del procedimento civile agli uffici requirenti mediante



l'utilizzo della posta elettronica (pec e peo), dal momento del processo civile telematico (PCT) non prevede ancora funzioni di gestione centralizzata di tali comunicazioni all'interno del fascicolo processuale;

ritenuto tuttavia che dette problematiche non possono interessare i fascicoli Affari Civili della Procura Minori che attengono ad una fase prodromica ad un eventuale giudizio di Volontaria Giurisdizione eventualmente attivabile tramite ricorso del PMM

## DISPONE

che , come previsto nel Protocollo di cui sopra, a far data da 1 giugno 2022 la Procura Minori di Taranto adotterà le seguenti linee guida:

### 1) PEC E PEO INVIATE DA PRIVATI NEL PROCEDIMENTO PENALE

Nella materia penale la posta elettronica, sia certificata e sia ordinaria, non può essere utilizzata dai privati per l'invio di atti, comunicazioni, richieste, eccetera comunque denominate, agli uffici giudiziari. L'eventuale invio verrà considerato come non effettuato.

Le segreterie non stamperanno il contenuto delle comunicazioni pervenute e risponderanno alle stesse con una mail del seguente contenuto:

*La presente risposta ha carattere di mera cortesia poiché l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata, per inoltrare esposti, denunce, querele e comunque per depositare documenti da parte di privati cittadini, non è conforme alla normativa vigente ed è priva di qualsiasi effetto giuridico. Tali atti devono essere depositati presso gli uffici di polizia giudiziaria ovvero di persona presso l'ufficio addetto alla ricezione degli atti di questa procura della Repubblica rispettando le regole di accesso adottate. Si prega di non rispondere alla presente mail.*

Fa eccezione alla previsione dei commi precedenti l'arrivo di comunicazioni mail, pec o peo, che per la gravità dei fatti indicati e/o per l'urgenza di un intervento, necessitano di un riscontro. A tal fine, il Procuratore della Repubblica, o il Vicario in sua assenza, cui dette comunicazioni andranno sottoposte , disporrà la iscrizione di tali comunicazioni mail al modello 45 secondo le previsioni del vigente protocollo distrettuale.

### 2) PEC E PEO DA PARTE DEI DIFENSORI COSTITUITI NEL PROCEDIMENTO PENALE

I difensori costituiti possono utilizzare la posta elettronica certificata per il deposito esclusivamente degli atti e dei documenti previsti dalla normativa emergenziale (articolo 83 decreto legge 18/2020, convertito nella legge 27/2020, e successive modifiche).

Tali depositi debbono utilizzare esclusivamente gli indirizzi delle caselle di posta elettronica attivati per ciascun ufficio giudiziario con decreto del Direttore generale SIA del Ministero della Giustizia del 5 febbraio 2021( per questo Ufficio: pec [depositoattipenali.procmin.taranto@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procmin.taranto@giustiziacert.it) per gli atti di cui all'art. 24 c.4 DL 137/2020 , la cui vigenza è stata prorogata al 31.12.2022 )

L'invio di mail contenenti atti diversi da quelli autorizzati dalla legge emergenziale ovvero utilizzando indirizzi pec non previsti nel decreto del direttore generale SIA sopra richiamato o addirittura tramite peo, è irricevibile e la relativa mail è priva di qualsiasi effetto giuridico.

Le segreterie non prenderanno in considerazione tali richieste né stamperanno il relativo contenuto. Alle stesse si risponderà con mail del seguente contenuto:

*La richiesta inviata via posta elettronica risulta difforme dal modello legale perché contiene atti non autorizzati ovvero è stata inviata ad indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello autorizzato dal Ministero della Giustizia. L'atto non è ricevibile dall'ufficio ed è privo di valore legale. Si prega di non rispondere alla presente mail.*

### 3) PEC E PEO PER LE NOTIFICHE DI ATTI CIVILI

L'utilizzo della posta elettronica ordinaria o certificata non è consentito per la notifica di atti di procedimenti civili da parte di alcuno.

L'invio di atti e/o documenti via posta elettronica certificata o ordinaria è privo di effetti giuridici e le segreterie non terranno conto di tali comunicazioni né stamperanno il loro contenuto. Alle stesse si risponderà con mail del seguente contenuto:

*La presente risposta ha carattere di mera cortesia poiché l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata, per la notifica e l'invio di atti di procedimenti civili verso gli uffici requirenti non è consentita dalla normativa vigente ed è priva di qualsiasi effetto giuridico. Tali atti devono essere notificati esclusivamente tramite ufficiale giudiziario o servizio postale nei casi consentiti dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali vigenti. Si prega di non rispondere alla presente mail.*

### 4) PEC E PEO DA PARTE DI ENTI

E' fatto salvo l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni provenienti da parte di Enti Pubblici o comunque da soggetti privati per interventi in materia civile.

Come sopra specificato, infatti, le disposizioni sub 3) non si ritengono applicabili ai fascicoli "Affari Civili" della Procura Minori la cui trattazione è prodromica ad un eventuale giudizio di Volontaria Giurisdizione attivabile tramite ricorso del PMM.

### 5) PROTOCOLLO IN MATERIA DI GESTIONE DEL MODELLO 45

A far data dal 1 giugno 2022, è abrogata la previsione adottata nel vigente protocollo in materia di iscrizione a modello 45 del 14 luglio 2021 nella parte in cui prevede all'articolo 3:

*Saranno iscritti a modello 45:*

*- gli esposti e le querele pervenute da privati a mezzo mail o pec;*

*nonché la parte della Direttiva interna n.2/2021 di questo Ufficio che disponeva in conformità, fatta salva l'eccezione disciplinata all'ultimo comma nel paragrafo sub 1) (iscrizioni al Mod.45 di comunicazioni mail, pec o peo, che per la gravità dei fatti indicati e/o per l'urgenza di un intervento, necessitano di un riscontro).*

Si comunichi la presente ai Sostituti, al Direttore e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi altresì al Procuratore Generale Lecce e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Taranto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

(Pina Montanaro)  
